



# CITTÀ DI ALGHERO

Provincia di Sassari

SINDACO

ORDINANZA SINDACALE

CONTINGIBILE E URGENTE

N. 10 del 30/03/2018

**OGGETTO: CHIUSURA IMMEDIATA CON L'INTERDIZIONE DELL'ACCESSO ED UTILIZZAZIONE DA PARTE DI CHIUNQUE DELLA CD "VIA FERRATA DEL CABIROL" UBICATA NEL TERRITORIO COMUNALE SULLA STRADA PROVINCIALE 55, VERSANTE SETTENTRIONALE DEL PROMONTORIO DI CAPO CACCIA, FINO ALLE DETERMINAZIONI CHE EMERGERANNO DAL TAVOLO TECNICO PROVINCIALE**

## IL SINDACO

Nella sua qualità di Autorità Comunale di Protezione Civile, Sanitaria e di Pubblica Sicurezza ex art. 54 T.U.E.L., D. Lgs. 267/2000

### PRESO ATTO

- della comunicazione pervenuta dalla Regione Sardegna, Assessorato agli Enti locali, Finanze ed Urbanistica in data 6 marzo 2018 (prot. gen.le 18862);
- della perizia tecnica redatta dalla Commissione Abusivismo del Collegio Nazionale Guide Alpine Italiane a seguito del sopralluogo effettuato in data 16 Dicembre 2017 nella cd "*Via Ferrata del Cabirol*" ubicata nel territorio comunale sulla Strada Provinciale 55, versante settentrionale del Promontorio di Capo Caccia;
- dell'indilazionabile ed urgente necessità di ovviare alla segnalata situazione di pericolo per la pubblica incolumità derivante dall'utilizzazione della predetta "*Via Ferrata*" sia da parte di soggetti singoli che da Associazioni;
- della necessità di adozione del provvedimento di competenza di questo Ente atto a scongiurare il pericolo per la pubblica incolumità.

### CONSIDERATO che:

- lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità è specificato nella perizia tecnica dal quale emergono "*dalle irregolarità in merito alla normativa di costruzione di tale impianto oltre che al collaudo e abilitazione del progettista*";
- viene inoltre evidenziato nella perizia tecnica "*un elevato rischio di frana*";
- la Ras consiglia all'Amministrazione Comunale "*il divieto di utilizzo dell'opera e la conseguente rapida rimozione delle stesse ai sensi degli artt. 35 e 47 del D.P.R. 380/2001*";

- l'acclarata deficienza di aree di parcheggio determina serie difficoltà di circolazione e conseguenti rischi;

**RILEVATO** che nel periodo primaverile la predetta "Via Ferrata" è interessata da un notevole afflusso giornaliero di escursionisti;

**VERIFICATO** che recenti piogge potrebbero comportare eventi franosi ovvero scivolamenti degli escursionisti;

**ATTESO** che quindi allo stato attuale la "Via Ferrata", in caso utilizzo, potrebbe mettere a grave rischio la pubblica incolumità degli utilizzatori;

**ATTESO** che in data 19 marzo 2018 l'Amministrazione Comunale ha richiesto alla Prefettura di Sassari la convocazione di un tavolo tecnico con tutti gli enti coinvolti;

**ATTESO** che in attesa della predetta convocazione occorre provvedere ad assicurare la tutela della pubblica e privata incolumità con un provvedimento immediato, anche se temporaneo ed in via del tutto cautelativa, che inibisca l'accesso e soprattutto l'utilizzazione a chiunque della "Via Ferrata";

**VISTI** gli artt. 50 e 54 del D. Lgs. 18/8/2000 n°267 e ss.mm.ii.

**VISTA** la Legge 24 febbraio 1992, n°225

**VISTO** il D.P.R. 380/2001

**VISTO** il D. L.VO 81/2008

## **ORDINA**

in via cautelativa, per motivi di pubblica incolumità e sicurezza

1. la chiusura immediata con l'interdizione dell'accesso ed utilizzazione da parte di chiunque della cd "Via Ferrata del Cabirol" ubicata nel territorio comunale sulla Strada Provinciale 55, versante settentrionale del Promontorio di Capo Caccia, fino alle determinazioni che emergeranno dal Tavolo Tecnico Provinciale

## **AVVISA**

La presente ordinanza verrà esposta quale integrazione ai cartelli di divieto di accesso e pericolo generico che verranno posizionati in prossimità e corrispondenza dell'inizio e fine dell'itinerario della "Via Ferrata del Cabirol" da parte dell'Alghero In House;

Il cartello indicatore dell'itinerario posto all'inizio della "Via Ferrata" dovrà essere oscurato.

L'inottemperanza al contenuto della presente disposizione, fatte salve le ulteriori ed eventuali violazioni di natura penale e/o amministrativa, sarà perseguita ai sensi dell'art. 650 C.P..

Il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, la Compagnia Barracellare, il Comando di Polizia Locale e tutte le Forze dell'Ordine sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, in via giurisdizionale, al Tribunale Amministrativo Regionale della Sardegna con sede in Cagliari entro 60 (sessanta) giorni o, in via alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni; termini questi decorrenti dalla pubblicazione del presente provvedimento nelle forme di legge.

**Il Sindaco**  
**Dott. Mario Bruno**  
Sindaco

BRUNO MARIO / ArubaPEC S.p.A.

